

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI BITETTO

Statuto comunale.



COMUNE DI BITETTO

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Città Metropolitana di Bari

STATUTO COMUNALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 23 dicembre 2021

INDICE

PREFAZIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1) - Principi fondamentali

Articolo 2) - Comune di Bitetto

Articolo 3) - Stemma e Gonfalone

Articolo 4) - Territorio

Articolo 5) - Finalità'

Articolo 6) - Pari Opportunità

Articolo 7) - Aspetto ed utilizzazione del territorio

Articolo 8) - Compiti del Comune

Articolo 9) - Tutela dei dati personali

Articolo 10) - Albo Pretorio

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE E CITTADINANZA ATTIVA

Articolo 11) - Titolari dei diritti di partecipazione

Articolo 12) - Diritto alla informazione

Articolo 13) – Consiglio Comunale dei Ragazzi

Articolo 14) - Iniziativa popolare

Articolo 15) - Moduli di integrazione nell'esercizio della funzione pubblica

Articolo 16) - Referendum consultivo

Articolo 17) - Disposizioni comuni sui Referendum

Articolo 18) – Organismi di partecipazione e libere forme associative

Articolo 19) - Albo delle forme associative

Articolo 20) - Diritti delle forze associative iscritte all'Albo

Articolo 21) - Diritto di accesso agli atti e rilascio copia

Articolo 22) - Avvio di procedimento amministrativo

Articolo 23) - Comunicazione

Articolo 24) - Diritto di intervento nel procedimento

Articolo 25) - Diritti degli interessati agli atti amministrativi

Articolo 26) - Obbligo di motivazione degli atti

TITOLO III

ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: CONSIGLIO – GIUNTA – SINDACO

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 27) - Competenze e poteri del Consiglio Comunale

Articolo 28) - Elezione, composizione e durata

Articolo 29) - Dimissioni

Articolo 30) - Diritti del consigliere comunale

Articolo 31) - Doveri del consigliere comunale

Articolo 32) - Presidente del Consiglio

- Articolo 33) - Consigliere anziano
- Articolo 34) - Commissioni consiliari
- Articolo 35) - Funzioni delle commissioni consiliari
- Articolo 36) - Gruppi consiliari
- Articolo 37) - Prima adunanza
- Articolo 38) - Sedute del Consiglio
- Articolo 39) - Interventi di consiglieri per la validità delle sedute e delle Deliberazioni
- Articolo 40) - Divieti dei consiglieri
- Articolo 41) - Pubblicità delle sedute
- Articolo 42) - Votazioni
- Articolo 43) - Partecipazione all'esercizio di funzioni regionali
- Articolo 44) - Individuazione della maggioranza e della minoranza e rappresentanza della minoranza
- Articolo 45) - Verbalizzazione
- Articolo 46) - Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni Consiliari.

CAPO II

LA GIUNTA COMUNALE

- Articolo 47) - Composizione della Giunta Comunale
- Articolo 48) - Elezione del Sindaco e nomina della Giunta
- Articolo 49) - Ineleggibilità, incompatibilità alla carica di Sindaco ed Assessore
- Articolo 50) - Durata in carica della Giunta – Surrogazione
- Articolo 51) - Mozione di sfiducia
- Articolo 52) - Dimissioni del Sindaco
- Articolo 53) - Funzionamento della Giunta
- Articolo 54) - Competenze della Giunta
- Articolo 55) - Assistenza legale agli Assessori
- Articolo 56) - Adunanze e deliberazioni
- Articolo 57) - Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

CAPO III

IL SINDACO

- Articolo 58) - Funzioni
- Articolo 59) - Competenza del Sindaco quale Capo dell'Amministrazione

TITOLO V

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE

- Articolo 60) - Settori
- Articolo 61) - Responsabilità
- Articolo 62) - Prestazioni professionali
- Articolo 63) - Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi
- Articolo 64) - Il Segretario Comunale

TITOLO V

SERVIZI PUBBLICI – FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

CAPO I

- Articolo 65) - Servizi Pubblici
- Articolo 66) - Forme di gestione
- Articolo 67) - L'azienda speciale
- Articolo 68) - Struttura dell'azienda speciale
- Articolo 69) - L'istituzione
- Articolo 70) - Partecipazione a Società ed Enti

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

- Articolo 71) - Cooperazione
- Articolo 72) - Convenzioni
- Articolo 73) - Consorzi
- Articolo 74) - Accordi di programma

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITA'

- Articolo 75) - Ordinamento
- Articolo 76) - Attività finanziaria del Comune
- Articolo 77) - Amministrazione dei beni comunali
- Articolo 78) - Contabilità comunale
- Articolo 79) - Attività contrattuale
- Articolo 80) - Organo di Revisione Economica - Finanziaria
- Articolo 81) - Il Sistema di controllo interno
- Articolo 82) - Tesoreria

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Articolo 83) - Modificazioni ed abrogazione dello Statuto
- Articolo 84) - Regolamenti
- Articolo 85) - Adeguamento delle fonti normative comunali e leggi sopravvenute
- Articolo 86) - Entrata in vigore

PREFAZIONE

DARE SENSO ALLA NOSTRA ESISTENZA È PROBLEMA DI IMMANE PORTATA E INVESTE INTEGRALMENTE L'UOMO. L'OSTACOLO PIU' DURO DA SUPERARE SULLA STRADA DEL RINNOVAMENTO DELLA SOCIETA', NEL SUO INSIEME, E' QUELLO DELL'ACCETTAZIONE PASSIVA ACRITICA DELLE IDEE, DELLE NORME, DEI VALORI DEL POTERE COSTITUTIVO, SIA ESSO POLITICO, SIA DI ALTRA NATURA.

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALIARTICOLO 1)
PRINCIPI FONDAMENTALI

1. Lo Statuto è fonte primaria dell'Ordinamento Comunale nell'ambito dei principi e norme contenute nel D.lgs. 267/2000.
2. La sua adozione intende segnare l'inizio di una più razionale e trasparente gestione degli interessi della collettività locale, l'avvio di una partecipazione consapevole e fruttuosa, sia singola che associativa, l'instaurazione di controlli tecnici e politici della società amministrativa, sulla base di una diversa considerazione del cittadino che diviene il riferimento costante di ogni attività comunale.
3. In particolare, lo Statuto determina:
 - le attribuzioni degli organi;
 - le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;
 - i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio;
 - i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente;
 - le forme di collaborazione tra comuni e province;
 - la partecipazione popolare, l'accesso ai cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.
4. Lo Statuto viene deliberato dal Consiglio Comunale, con le modalità previste dal comma 4 dell'art 6 del D.lgs. 267/2000.
5. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed, in particolare, per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
6. Il Comune di Bitetto è parte dell'Area Metropolitana di Bari ai sensi dell'art.22 e ss. del D.lgs. 267/2000.

ARTICOLO 2)
COMUNE DI BITETTO

1. Il Comune di Bitetto è Ente dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché di autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e delle norme del presente Statuto. Il Comune di Bitetto è decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile con Decreto del Presidente della Repubblica 8 Marzo 1999, per i fatti del 9 Settembre 1943, con la seguente motivazione: *"Occupata dalle truppe tedesche all'indomani dell'armistizio, la città si rese protagonista di una coraggiosa e tenace resistenza. Oggetto di una feroce rappresaglia contò numerose vittime, ma la popolazione tutta, dando prova di indomito coraggio, reagì con fierezza all'invasore costringendolo alla fuga."*
2. Diverse sono le ipotesi tendenti a spiegare il nome BITETTO: alcune fonti farebbero derivare l'origine da Vitetum, altre da Vitectum, altre ancora da Bitectum.
3. Il Comune rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo e favorisce la partecipazione al governo della città di tutti coloro che la abitano, incoraggiando la formazione e l'esercizio della solidarietà civica.

4. È titolare di funzioni proprie ed esercita funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
5. Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi e secondo le norme dello statuto e dei regolamenti.

ARTICOLO 3)
STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune ha un proprio stemma riconosciuto con Decreto Presidente della Repubblica 23/04/1988 descritto come appresso: *“d’azzurro, alla vite sradicata, al naturale, fogliata di sette, di verde, fruttata di sei, di porpora, posta a destra, e al liocorno, ritto, d’argento, posto a sinistra, il tutto sormontato dalla stella di sette raggi, d’argento, posta in capo. Ornamenti esteriori da Comune”*.
2. Il Comune di Bitetto ha un proprio gonfalone, di cui fa uso nelle manifestazioni e cerimonie ufficiali, secondo quanto stabilito dalla legge. Esso è costituito da: *“un drappo di verde, riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L’asta verticale sarà ricoperta di velluto verde, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento.”* Il gonfalone deve essere accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato e scortato dai vigili urbani.
3. È assolutamente vietata la riproduzione dello stemma per fini commerciali o politici così come è vietato l’uso del Gonfalone per fini diversi da quelli previsti dalla legge.
4. La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

ARTICOLO 4)
TERRITORIO

1. Il Comune di Bitetto comprende la parte del suolo nazionale deliberato con il vigente piano topografico.
2. Confina, da nord in senso orario, con i Comuni di Modugno, Bitritto, Sannicandro di Bari, Binetto, Palo del Colle, Bitonto, e ha un’estensione di 3.361 ettari.
3. Ha un andamento prevalentemente pianeggiante con altitudine sul livello del mare variabile da 189 m a 92 m a scendere verso nord.
4. Eventuali modificazioni al territorio comunale non possono essere attuate se non previa modifica statutaria che dovrà vedere coinvolta la Comunità con l’attivazione di uno dei diversi strumenti di partecipazione popolare disciplinati dalla stessa legge e dallo Statuto.

ARTICOLO 5)
FINALITA’

1. Il Comune esercita le proprie funzioni assicurando e promuovendo la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alle scelte politiche e amministrative che lo riguardano.
2. Il Comune riconosce nell’ambiente, inteso nell’accezione più ampia del termine, un valore assolutamente primario e adotta le misure necessarie per la difesa del paesaggio, del suolo e del sottosuolo e per la eliminazione delle cause di inquinamento e di degrado.
3. Il Comune tutela il patrimonio storico, artistico, archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.
4. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio mediante attività di pianificazione degli insediamenti umani, degli impianti turistici, agroalimentari, sanitari, commerciali, artigianali, industriali e delle infrastrutture sociali.
5. Il Comune promuove e favorisce tutte le iniziative volte a contrastare le cause legate ai cambiamenti climatici.

6. Promuove il coordinamento di tempi e modalità della vita urbana per rispondere alle esigenze dei cittadini, delle famiglie e dei lavoratori, con particolare riferimento alla disciplina degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici pubblici. A tal fine il Comune si avvale dell'apporto partecipativo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni imprenditoriali, nonché di quelle rappresentative dei consumatori e degli utenti.
7. Tutela e promuove lo sviluppo dell'impresa artigianale ed agricola adottando iniziative atte a stimolare le attività favorendo l'associazionismo al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti locali.
8. Promuove la difesa dell'infanzia e la formazione dei minori di età, nonché azioni positive per favorire l'inserimento dei giovani e dei portatori di handicap nel mondo del lavoro, sostenendo l'azione della scuola e della famiglia, anche attraverso il potenziamento degli spazi pubblici di ricreazione, di pratica sportiva e di socialità, provvedendo anche alla abolizione delle barriere architettoniche. Assicura le condizioni per lo sviluppo della persona e per la effettiva partecipazione alla vita del paese anche nella terza età.
9. Tutela e favorisce ogni forma di rapporto con i lavoratori emigrati all'estero e con le loro famiglie.
10. Garantisce forme di integrazione tra gli Istituti della democrazia rappresentativa e le esperienze di cittadinanza attiva volte ad assicurare moduli di democrazia diretta nella dimensione locale.
11. Concorre al coordinamento intercomunale nell'ambito dell'area metropolitana al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico, culturale, sanitario, e alla difesa ambientale, oltre che all'uso delle risorse.
12. Riconosce il Diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico; conferma il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà; riconosce che la gestione del servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica e un servizio di interesse generale, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini.

ARTICOLO 6)
PARI OPPORTUNITA'

1. Il Comune riconosce, valorizza e garantisce le Pari Opportunità tra uomini e donne in ogni campo, adottando programmi, regolamenti, azioni positive e iniziative atte a garantire e promuovere la democrazia paritaria nella vita sociale, culturale, economica e politica, ed in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione promuove la presenza tra entrambi i sessi negli organi di governo dell'ente e nell'accesso agli organi degli enti per i quali siano previste nomine e designazioni di competenza degli organi comunali.
2. E' istituita presso il Comune di Bitetto la Commissione Pari Opportunità con il compito di esercitare il controllo sull'osservanza del principio di cui al comma precedente e promuovere indagini e ricerche sulla condizione femminile riferita all'ambiente di appartenenza, nonché incontri, seminari, pubblicazioni in collegamento con le forze politiche, sociali, economiche, presenti sul territorio, di esaminare ed esprimere pareri preventivi sugli atti da adottarsi da parte del Consiglio comunale e della Giunta municipale, che abbiano attinenza alla condizione femminile.
3. Il funzionamento e la composizione di detta Commissione sono demandati ad apposito regolamento comunale.

ARTICOLO 7)
ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti urbani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, artigianali e commerciali, nell'ambito delle direttive della legge D.lgs. 267/2000, sulla istituzione dell'Area metropolitana di Bari.
2. Tutela, salvaguardia e valorizza il centro antico e i beni storici, ambientali, architettonici e culturali.

ARTICOLO 8)
COMPITI DEL COMUNE

1. Il Comune gestisce, il servizio elettorale, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo o da un suo delegato.
2. Il Comune esercita anche le ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale che gli vengono affidati dalla legge, secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.
3. Il Comune si impegna ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega e/o dalla Città Metropolitana.

ARTICOLO 9)
TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

ARTICOLO 10)
ALBO PRETORIO

1. Nel sito internet istituzionale è riservato apposito ed idoneo spazio destinato all'Albo pretorio, per pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, delle ordinanze, dei manifesti e di tutti gli altri atti che per previsione della legge, del presente Statuto e dei Regolamenti, devono essere portati a conoscenza pubblica.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

TITOLLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE E CITTADINANZA ATTIVA

ARTICOLO 11)
TITOLARI DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

1. Le disposizioni di questo titolo si applicano, salvo che non sia diversamente stabilito dal presente Statuto, oltre che ai cittadini residenti, anche ai cittadini non residenti, ma che nel Comune esercitino la propria attività di lavoro o di studio, nonché ai cittadini dell'Unione Europea e agli stranieri regolarmente soggiornanti, ispirandosi ai principi di cui alla legge 08.03.1994 n. 203 e al D.lgs. 25.07.1998 n. 286.

ARTICOLO 12)
DIRITTO ALLA INFORMAZIONE

1. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.
2. I documenti amministrativi del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una motivata determinazione del Sindaco che ne vieti temporaneamente l'esibizione, conformemente a quanto previsto nel regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
3. In nessun caso può essere vietata l'esibizione degli atti di competenza del Consiglio Comunale, nonché dei provvedimenti riguardanti la concessione a chiunque di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, nei limiti di cui al precedente articolo 9).

4. Salva la diretta applicazione della legge n. 241/1990, il regolamento:
 - a. assicura ai cittadini l'accesso ai documenti amministrativi;
 - b. indica le categorie di atti dei quali può essere temporaneamente vietata l'esibizione, a tutela della riservatezza dei singoli e delle formazioni sociali;
5. Il Comune cura la più ampia informazione dei cittadini, con particolare riguardo:
 - a. ai servizi socio-sanitari, ai dati sullo stato dell'ambiente ed alla pianificazione urbana e territoriale;
 - b. alle valutazioni ed ai bilanci di impatto ambientale delle opere pubbliche e di efficienza ed efficacia degli investimenti;
 - c. ai bilanci preventivo e consuntivo;
 - d. alle relazioni del Difensore Territoriale.

ARTICOLO 13)

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Allo scopo di favorire la partecipazione dei giovani alla vita collettiva il Comune può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono disciplinati da apposito regolamento.

ARTICOLO 14)

INIZIATIVA POPOLARE

1. Le singole persone, le organizzazioni sindacali, gli organismi rappresentativi degli imprenditori, le associazioni ed i comitati esercitano l'iniziativa in ordine agli atti di competenza del Consiglio Comunale presentando una proposta di deliberazione, redatta in articoli separati e accompagnata da una relazione illustrativa che rechi non meno di cinquecento sottoscrizioni raccolte nelle forme legali nei tre mesi precedenti al deposito, tra i soggetti di cui all'art. 11 del presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale deve deliberare sulle proposte di iniziativa popolare approvandole o respingendole entro il termine di tre mesi dal deposito dell'atto di iniziativa.
3. Le singole persone presentano interrogazioni e interpellanze al Sindaco depositandone il testo presso la Segreteria del Comune, con non meno di cento sottoscrizioni raccolte nelle forme legali. Il regolamento consiliare determina le garanzie perché alle interrogazioni e alle interpellanze popolari sia data risposta entro il termine di un mese dal deposito di tali atti.
4. Le proposte di cui ai precedenti commi uno e due sono equiparate alle proposte di deliberazioni di Consiglio al fine dell'acquisizione dei pareri previsti dall'art. 49 del D.lgs. 267/2000.

ARTICOLO 15)

MODULI DI INTEGRAZIONE NELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

1. Il Comune, nel rispetto dell'ordinamento vigente, ed, in particolare degli standards qualitativi e quantitativi da questo fissati, presta i servizi di propria competenza da rendere alla persona, direttamente o attraverso il territorio, in modo da garantirne il pieno sviluppo.
2. All'adempimento di tale obbligo concorrono i soggetti individuati a norma dell'art. 11 attraverso le forme partecipative previste nel presente Statuto.
3. A tal fine, il Comune rende disponibili propri spazi, strutture e risorse ed organizza servizi che promuovano e favoriscano il ruolo della cittadinanza.
4. Le forme di integrazione tra cittadinanza attiva ed amministrazione comunale sono assicurate anche da assemblee di cittadini, a carattere periodico o specifico per temi particolari o per questioni di particolare urgenza.
5. Le assemblee devono essere convocate dal Sindaco entro il termine di trenta giorni dalla richiesta di

almeno cento cittadini legalmente identificati, nella quale sia indicato specificamente l'oggetto. Alle assemblee devono partecipare i rappresentanti dell'amministrazione competenti per materia per riferire alla Giunta Municipale o al Consiglio Comunale.

6. Il voto espresso dall'assemblea va sottoposto alla cognizione degli organi municipali competenti a deliberare.

ARTICOLO 16) REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il Sindaco indice referendum popolari consultivi in base a deliberazione approvata dal Consiglio Comunale con il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati o su iniziativa di almeno il 10% della popolazione individuata a norma dell'art. 11. Tali referendum popolari devono riguardare atti generali di competenza del Consiglio, con l'eccezione:
 - a. dello Statuto e dei regolamenti relativi al funzionamento del Consiglio ed all'organizzazione comunale;
 - b. dei provvedimenti inerenti elezioni, nomine o designazioni, e delle relative revoche o di declaratorie di decadenza;
 - c. dei provvedimenti comunque concernenti rappresentanti o dipendenti del Comune, delle istituzioni e delle aziende speciali;
 - d. dei provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o la emissione di prestiti;
 - e. degli atti relativi ad imposte e tasse, rette e tariffe;
 - f. dei bilanci preventivi e consuntivi;
 - g. degli atti e dei provvedimenti comunque inerenti a questioni di religione, di razza e di sesso.
2. Quando il referendum sia stato indetto, il Consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto sino all'espletamento del referendum.

ARTICOLO 17) DISPOSIZIONI COMUNI SUI REFERENDUM

1. Il regolamento determina le modalità per l'informazione dei cittadini sul referendum e per la partecipazione di associazioni, enti e gruppi organizzati alla campagna referendaria.
2. Il giudizio sull'ammissibilità della richiesta referendaria è rimesso all'Ufficio del Difensore Civico, sentita la Conferenza dei capigruppo. Tale giudizio deve essere richiesto dal Comitato promotore ed espresso entro trenta giorni e comunque prima dell'inizio delle sottoscrizioni. Il Regolamento assicura la collaborazione, presso la Casa Comunale, di personale comunale abilitato alla autenticazione delle sottoscrizioni in materia di referendum e di iniziativa popolare.
3. Sulla base della richiesta avanzata secondo le modalità innanzi esposte, il Sindaco convoca il Consiglio Comunale nei successivi trenta giorni per la indizione della consultazione referendaria.
4. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei voti utili e validamente espressi in forma palese per appello nominale, tra i quali, peraltro, non vengono computate le preventive dichiarazioni di astensione, la ammissibilità del quesito referendario.
5. Entro trenta giorni dalla intervenuta esecutività della deliberazione consiliare il Sindaco, con proprio provvedimento, indice quarantacinque giorni prima, il referendum che sarà materialmente svolto, in un solo giorno festivo.
6. La indizione del referendum viene comunicata mediante manifesto nel quale sono indicate:
 - il quesito referendario
 - il giorno della consultazione;
 - i luoghi di riunione per l'esercizio del diritto di voto;
 - l'orario di apertura e chiusura dei seggi elettorali;
 - il sistema di espressione del voto.
7. In caso di simultaneità sia di elezioni politiche, sia di elezioni amministrative generali o parziali, ovvero di referendum, la data della consultazione referendaria viene automaticamente posticipata alla prima

domenica successiva.

8. Gli organi competenti del Comune devono deliberare sull' oggetto del referendum entro tre mesi dal suo svolgimento se ha partecipato al voto almeno la metà più uno degli aventi diritto e i quesiti referendari abbiano riscosso il consenso della maggioranza assoluta dei voti espressi.
9. La disciplina concernente il numero dei referendum annualmente consentiti, l'ordine, i tempi e le modalità di espletamento degli stessi è rimessa all'apposito regolamento.

ARTICOLO 18)

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni e garantendone l'accesso alle strutture e ai servizi comunali.
2. Il Consiglio Comunale, con regolamento approvato dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti, istituisce le Consulte di settore per l'esercizio di funzioni consultive e di iniziativa sugli atti di competenza del Consiglio stesso.
3. Il regolamento determina le modalità attraverso cui associazioni sindacali, organizzazioni, movimenti o comitati di cittadini che ne facciano richiesta possono accedere alle strutture ed ai servizi del Comune ed eventualmente ottenere la gestione diretta.

ARTICOLO 19)

ALBO DELLE FORME ASSOCIATIVE

1. Nell'ambito delle finalità istituzionali del civico Ente, viene istituito l'albo delle forme associative legalmente riconosciute o costituite o da costituirsi, previa approvazione del relativo regolamento.
2. Per ottenere l'iscrizione all'albo, le associazioni e le altre libere forme associative devono presentare un documento costitutivo e programmatico dal quale emergono i seguenti elementi essenziali:
 - rappresentanza legale o, comunque, la titolarità nella rappresentanza esterna dell'associazione o della forma associativa;
 - la dimostrazione reale che gli obiettivi della associazione o della forma associativa non siano in contrasto con quelle perseguite dal Comune;
 - il programma di azione sociale, non a fine di lucro;
 - la rappresentatività degli interessi dei cittadini locali;
 - la competenza di azione nell'ambito del territorio comunale.

ARTICOLO 20)

DIRITTI DELLE FORME ASSOCIATIVE ISCRITTE ALL'ALBO

1. Le associazioni e le libere forme associative iscritte all'albo:
 - saranno consultate nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità e scopi sociali;
 - potranno ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni o le attività dalle stesse organizzate;
2. Potranno accedere alla struttura dei beni o all'uso dei servizi comunali secondo le modalità fissate in apposito regolamento.

ARTICOLO 21)

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E RILASCIO COPIA

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire lo svolgimento imparziale, è riconosciuto il diritto di accesso agli atti amministrativi.
2. La consultazione degli atti non è soggetta al pagamento di alcun diritto, tributo o altro emolumento, salvo il pagamento dei costi di riproduzione.

3. Il diritto di consultazione viene esercitato nelle ore d'ufficio secondo i criteri e le modalità all'uopo fissati dal regolamento.
4. Le modalità per il rilascio delle copie vengono demandate ad apposito regolamento.

ARTICOLO 22)

AVVIO DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
2. Resta salva la facoltà di adottare provvedimenti cautelari anche prima dell'effettuazione delle comunicazioni di cui al comma precedente.
3. Sono esclusi dall'obbligo della preventiva comunicazione le ordinanze urgenti e contingibili di competenza sindacale oltre gli atti preliminari, nonché atti di programma o di pianificazione generale, ovvero degli stessi derivati, salvi i casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti.

ARTICOLO 23)

COMUNICAZIONE

1. La comunicazione di cui all'articolo precedente è inviata dal responsabile del procedimento.
2. La comunicazione deve indicare:
 - l'oggetto del procedimento con richiamo al contenuto dell'atto finale;
 - l'ufficio, ovvero il responsabile del procedimento, i termini e le modalità per essere ascoltato;
 - l'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti con la indicazione del relativo orario di apertura al pubblico;
 - i termini entro i quali è consentito presentare documenti integrativi o memorie;
 - il termine di conclusione del procedimento ed i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
 - nei procedimenti ad iniziativa di parte la data di presentazione della relativa istanza.
3. Allorquando la comunicazione a mezzo di messo comunale non è effettuabile per la non reperibilità dell'interessato, sia per ragioni di diversa residenza, sia per assenza fisica dal suo domicilio o dalla sua dimora abituale, la stessa si ritiene svolta a tutti gli effetti con la sola pubblicazione all'albo pretorio secondo le disposizioni del c.p.c.

ARTICOLO 24)

DIRITTO DI INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO

1. I cittadini, le associazioni o i comitati, portatori di concreti interessi legittimi e che dimostrino, altresì, l'effettivo e materiale pregiudizio derivante da un atto, hanno facoltà di intervenire nel procedimento con memorie scritte.
2. L'intervento di cui al comma precedente non costituisce vincolo per l'Amministrazione che ha facoltà di decidere, con atto motivato e nella tutela di interessi generali e diffusi, in senso contrario e senza pregiudizio delle eventuali azioni a livello penale, civile ed amministrativo.

ARTICOLO 25)

DIRITTI DEGLI INTERESSATI AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. I soggetti che ricevono la comunicazione di avvio di procedimento e coloro che rientrano nella fattispecie di cui all'articolo precedente, hanno diritto di:

- prendere visione degli atti del procedimento ed ottenere copia previo pagamento dei costi di produzione e dei diritti eventuali;
- presentare memorie scritte e documenti purché pertinenti al procedimento;
- richiedere di essere ascoltati dal responsabile del procedimento ovvero dal responsabile del settore interessato o dal Segretario Comunale qualora il Responsabile del procedimento coincida con il Responsabile di Settore.

ARTICOLO 26)

OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEGLI ATTI

1. Ogni atto amministrativo, sia monocratico, sia collegiale, deve essere dotato di congrua motivazione.
2. Nel caso di presentazione di memorie scritte o di documenti da parte dei cittadini, è necessario farne menzione nelle premesse dell'atto con l'indicazione dei motivi del loro rigetto o accoglimento o della autorità competente a decidere.

TITOLO III

ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: CONSIGLIO - GIUNTA - SINDACO

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

ARTICOLO 27)

COMPETENZE E POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale, che rappresenta la collettività comunale, è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Le funzioni sono determinate oltre che dall'art. 42 del D.lgs. 267/2000, dai principi stabiliti dal presente Statuto e dal regolamento.
3. Il Consiglio Comunale esercita l'autonomia finanziaria ed organizzativa e la potestà regolamentare, nell'ambito dello Statuto e delle leggi.

ARTICOLO 28)

ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA

1. L'elezione, la composizione, la causa di ineleggibilità e incompatibilità, la decadenza dei Consiglieri Comunali sono regolati dal D.lgs. 267/2000.
2. Il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili, tali ritenuti dallo stesso. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ed in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione, ritenuta immediatamente esecutiva, esercitando contestualmente le funzioni proprie, nessuna esclusa.

ARTICOLO 29)

DIMISSIONI

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le stesse sono irrevocabili; non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre giorni 10 deve procedere alla surrogazione dei consiglieri comunali dimissionari con separate deliberazioni secondo l'ordine di presentazione quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla

surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba sciogliere il Consiglio Comunale. Per lo scioglimento del Consiglio Comunale vale quanto stabilito dall'art. 141 del D.lgs. 267/2000.

ARTICOLO 30)
DIRITTI DEL CONSIGLIERE COMUNALE

1. I Consiglieri comunali hanno diritto ad ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato, anche mediante rilascio di copie di atti. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalle leggi.
2. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è ulteriormente disciplinato con apposito regolamento. Contestualmente all'affissione all'Albo, le deliberazioni adottate dalla Giunta e dal Consiglio Comunale sono trasmesse in copia ai capigruppo consiliari. I relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri.
3. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione di Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare al Sindaco o agli assessori delegati interrogazioni, interpellanze e mozioni.
4. Ai consiglieri comunali spetta il rimborso delle spese legali sostenute in un procedimento penale per fatti verificatisi nell'esercizio ed a causa della pubblica funzione e risoltisi in loro favore con formula piena, trattandosi di spese forzose derivanti dall'espletamento del proprio mandato.

ARTICOLO 31)
DOVERI DEL CONSIGLIERE COMUNALE

1. I consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari delle quali fanno parte.
2. I consiglieri comunali che non intervengano al Consiglio, senza giustificazioni valide, a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare sono dichiarati decaduti.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale d'ufficio o su segnalazione di qualunque elettore residente del Comune, previa comunicazione all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della deliberazione è trasmessa all'interessato entro 10 giorni.
4. Le giustificazioni dell'assenza devono, a pena di nullità, essere presentate prima della seduta consiliare e, comunque, non oltre 10 giorni dalla stessa.

ARTICOLO 32)
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. La prima seduta consiliare dopo le elezioni è convocata dal Sindaco, dal quale è presieduta fino all'elezione facoltativa del Presidente del Consiglio, che avviene dopo il giuramento del Sindaco. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, se eletto.
2. L'eventuale elezione del Presidente avviene con votazione segreta e a maggioranza assoluta dei componenti, computando a tal fine il Sindaco.
3. Nel caso in cui tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in una successiva seduta da tenersi entro 20 giorni con le medesime modalità. Nel caso in cui nuovamente nessun consigliere raggiunga la maggioranza richiesta, nella stessa seduta si procederà alla votazione e verrà eletto chi avrà conseguito la maggioranza dei voti dei presenti.
4. Subito dopo l'elezione del Presidente, laddove si sia scelto di nominarlo, con altra votazione a scrutinio segreto, con le stesse modalità, il consiglio elegge tra i suoi componenti un Vice Presidente. Ogni consigliere può esprimere una sola preferenza per l'elezione delle due cariche.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le funzioni sono svolte dal consigliere anziano, così come individuato dall'art 33 dello Statuto.

6. Il Presidente del Consiglio Comunale:
 - rappresenta il Consiglio Comunale;
 - convoca e fissa le date delle riunioni del consiglio: ne presiede le sedute e ne dirige i lavori;
 - sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;
 - convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo;
 - insedia le Commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
 - assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio;
 - esercita ogni altra funzione demandatagli dallo statuto o dai regolamenti dell'Ente.
7. In sede di prima applicazione, l'eventuale elezione del Presidente e del Vice Presidente viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore della norma statutaria che ne istituisce la figura; sino alla nomina del Presidente del Consiglio la presidenza dell'assemblea spetta al Sindaco.
8. Il Presidente può essere revocato con mozione di sfiducia approvata con votazione segreta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
9. Analoga procedura si segue nel caso di sfiducia del Vice Presidente.
10. Il Presidente ed il Vice Presidente costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

ARTICOLO 33)
CONSIGLIERE ANZIANO

1. È consigliere anziano colui il quale ha riportato il maggior numero di voti (cifra individuale), e in caso di parità, il più anziano di età.
2. In caso di assenza o comprovato impedimento fisico, è consigliere anziano colui che, al momento, segue per cifra individuale decrescente e, a parità di voti, il più anziano di età.

ARTICOLO 34)
COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale può istituire, nel suo seno, Commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale. La composizione ed il funzionamento di dette Commissioni sono stabiliti con apposito regolamento.
2. Il Consiglio Comunale, delibera, a maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati, la costituzione di Commissioni consiliari permanenti, determinandone il numero e la composizione numerica.
3. Il Consiglio Comunale, con deliberazione a maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati, può, altresì, istituire Commissioni speciali consultive, di inchiesta, di studio ed altro.
4. Esse possono essere integrate anche da tecnici esterni al Consiglio Comunale per particolari materie, oppure in forma mista da consiglieri e tecnici esterni.
5. Il Regolamento determina il numero, i poteri, le funzioni, le materie, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

ARTICOLO 35)
FUNZIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Le Commissioni consiliari permanenti svolgono funzione consultiva e di controllo su tutta l'attività dell'Amministrazione.
2. Svolgono funzione propositiva in ordine a tutta l'attività dell'Amministrazione, dello stesso Consiglio ed agli atti di competenza istituzionale.
3. Le Commissioni consiliari permanenti possono chiedere al Sindaco o al Presidente del consiglio "qualora eletto" l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno del Consiglio. L'eventuale iscrizione di dette proposte potrà essere disposta dal Sindaco o dal Presidente del consiglio "qualora eletto", sentiti i capigruppo.

4. Le competenze delle Commissioni consiliari permanenti corrispondono ad uno o più settori individuati sulla base delle competenze attribuite al Comune.

ARTICOLO 36)
GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I consiglieri comunali possono anche costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti purché, comunque, tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri.
3. È istituita presso il Comune di Bitetto la conferenza dei capigruppo. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 37)
PRIMA ADUNANZA

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto. Nella prima seduta si procede alla convalida del Sindaco e degli eletti. Ove alcuni consiglieri non siano convalidati, si procede nella stessa seduta alla surroga.
3. Qualora il Sindaco non risulti convalidabile, si deve procedere al rinnovo delle consultazioni elettorali, stante il rapporto inscindibile tra il Sindaco ed il Consiglio Comunale.
4. Nella prima seduta il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della composizione della Giunta e del programma di governo da realizzare durante il mandato politico – amministrativo, sentita la Giunta.
5. La seduta è pubblica, le votazioni sono palesi e possono partecipare senza diritto di voto anche i consiglieri per i quali si discutono separatamente le cause ostative.

ARTICOLO 38)
SEDUTE DEL CONSIGLIO

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato con apposito Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
 - il Consiglio Comunale si riunisce in sedute ordinarie, straordinarie ed urgenti;
 - il Consiglio Comunale si riunisce, altresì, ad iniziativa dell'Organo di Controllo e/o del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida, e ad iniziativa di 1/5 dei consiglieri in carica;
 - il Sindaco o il Presidente del consiglio, qualora eletto, convoca i consiglieri con avviso scritto o tramite PEC/email;
 - unitamente all'ordine del giorno - da consegnarsi ai Consiglieri, nel domicilio dichiarato, almeno 5 giorni prima delle adunanze ordinarie ovvero 24 ore prima per i casi d'urgenza e 3 giorni prima nelle altre adunanze;
 - nei casi di rinvio ad altra seduta l'avviso ai consiglieri non intervenuti deve essere comunicato almeno 24 ore prima della seduta;
 - ogni proposta da portare all'esame del Consiglio, corredata dai documenti necessari e dei pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. 267/2000, deve essere depositata presso la segreteria comunale almeno 48 ore prima, per le sedute ordinarie in modo che i consiglieri possano prendere visione, e 24 ore prima per le sedute straordinarie e comunque durante il normale orario d'ufficio;
 - l'ordine del giorno deve essere adeguatamente pubblicizzato.

ARTICOLO 39)

INTERVENTI DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono assunte in 1ª convocazione alla presenza di almeno la metà dei componenti assegnati, salvo il caso in cui sia richiesto un quorum speciale e sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei votanti. Nella seconda convocazione per la validità dell'adunanza è necessaria la presenza di un terzo dei componenti, senza computare a tal fine il Sindaco.
2. La maggioranza costitutiva dell'assemblea consiliare va giuridicamente calcolata mediante appello nominale da effettuarsi a cura del Presidente o per richiesta di verifica a cura di un consigliere, prima della discussione di ogni singolo argomento.
3. Non si computano per determinare la maggioranza dei voti:
 - coloro che si astengono;
 - coloro che dichiarano di abbandonare l'aula prima della votazione;
 - le schede bianche e quelle nulle.

ARTICOLO 40)

DIVIETI DEI CONSIGLIERI

1. Ai consiglieri è fatto divieto dal prendere parte al voto per le deliberazioni riguardanti interessi propri, dei loro parenti o affini fino al quarto grado civile.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto delle deliberazioni e specifici interessi dell'amministratore o di parenti ed affini entro il quarto grado.
3. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
4. Al Sindaco, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune di Bitetto.

ARTICOLO 41)

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.
2. Le adunanze del Consiglio, salvo particolari circostanze, sono convocate in orari tali da consentire la partecipazione della cittadinanza. Delle stesse va data pubblicità tramite l'affissione di manifesti nel paese contenenti l'ordine del giorno, il giorno e l'ora dell'adunanza.

ARTICOLO 42)

VOTAZIONI

1. Le votazioni possono aver luogo con voto palese, o a votazione segreta su questioni concernenti persone e quando il Consiglio delibera sulla nomina dei rappresentanti della maggioranza e della minoranza in sede di Commissioni, Enti o istituzioni.
2. Il Regolamento stabilisce anche gli ulteriori casi di votazione a scrutinio segreto.

ARTICOLO 43)

PARTECIPAZIONE ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI REGIONALI

1. A norma dell'art. 15 dello Statuto regionale della Puglia, il Consiglio comunale delibera, con la maggioranza

assoluta dei consiglieri assegnati, sulle proposte di iniziativa legislativa regionale, quando la proposta sia stata sottoscritta da almeno due decimi dei consiglieri del Comune, ovvero sia già stata deliberata da altro Consiglio Comunale.

2. A norma dell'art. 18 dello Statuto regionale della Puglia, il Consiglio comunale delibera con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati sulla proposta di richiedere referendum popolare regionale quando la proposta sia stata sottoscritta da almeno due decimi dei consiglieri, ovvero sia stata già deliberata da altro Consiglio Comunale.

ARTICOLO 44)

INDIVIDUAZIONE DELLA MAGGIORANZA E DELLA MINORANZA E RAPPRESENTANZA DELLA MINORANZA

1. Le maggioranze e le minoranze consiliari sia per i ruoli diretti, sia per le rispettive rappresentanze in seno alle Commissioni comunali, sia rappresentanze esterne, vanno individuate in quei gruppi consiliari che esprimono i rapporti di forza interna alla complessiva compagine consiliare, in riferimento all'adesione al documento programmatico.

ARTICOLO 45)

VERBALIZZAZIONE

1. Il Segretario Comunale partecipa alla seduta consiliare con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ne cura la verbalizzazione, avvalendosi della collaborazione eventuale di apposito dipendente, nonché di eventuali strutture esterne specializzate nel settore; sottoscrive con chi presiede l'adunanza il verbale di seduta e controfirma, altresì, gli atti deliberativi adottati dal Consiglio Comunale.
2. Il processo verbale deve indicare i punti principali della discussione e il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
3. Ogni consigliere ha la facoltà di far inserire a verbale, possibilmente con dichiarazione scritta le motivazioni del proprio voto ed ogni altra dichiarazione che ritenga rilevante ai fini dell'argomento con esclusione di ogni altra valutazione che non sia strettamente pertinente all'argomento e che comunque possa costituire pregiudizi per il decoro dei singoli consiglieri e del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 46)

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI

1. Tutte le deliberazioni consiliari sono pubblicate, mediante affissione, all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, col voto espresso dalla maggioranza dei componenti del consiglio.

C A P O II

LA GIUNTA COMUNALE

ARTICOLO 47)

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e dagli Assessori, nel numero massimo stabilito dalle vigenti disposizioni legislative.
2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.
3. Al fine di perseguire il principio delle pari opportunità tra uomini e donne, il Sindaco assicura la rappresentanza di almeno un componente di entrambi i sessi.

ARTICOLO 48)
ELEZIONE DEL SINDACO E NOMINA DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco viene eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dal D.lgs. 267/2000 ed è membro effettivo del Consiglio Comunale.
2. I componenti della Giunta vengono nominati dal Sindaco, della cui composizione ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Il Vice Sindaco è l'assessore che a tale funzione viene designato dal Sindaco.
4. Il Sindaco rappresenta l'Ente anche in giudizio; convoca e presiede la Giunta Comunale, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti.
5. Il Sindaco può revocare uno o più assessori comunali dandone motivata comunicazione al Consiglio.

ARTICOLO 49)
INELEGGIBILITA' INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO ED ASSESSORE

1. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco ed Assessore sono stabilite dal D.lgs. n. 267/2000.
2. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado, del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

ARTICOLO 50)
DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA - SURROGAZIONE

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, decesso, decadenza o rimozione del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale.
2. La Giunta e il Consiglio rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo Sindaco e le funzioni di Sindaco sono assunte provvisoriamente dal Vice Sindaco.
3. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Assessore, il Sindaco dà comunicazione nella prima seduta del Consiglio del nominativo di chi subentra.

ARTICOLO 51)
MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il Sindaco o la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di giorni 10 (dieci) e non oltre giorni 30 (trenta) dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale e alla nomina di una Commissione ai sensi delle vigenti leggi.

ARTICOLO 52)
DIMISSIONI DEL SINDACO

1. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale.
2. La Giunta e il Consiglio rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio.
3. Fino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
4. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, adottata ai sensi dell'art.59 del D.lgs. n. 267/2000.

5. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono effetti trascorso il termine di giorni 20 (venti) dalla loro presentazione al Consiglio Comunale. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un commissario da parte del Prefetto.

ARTICOLO 53)
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. L'attività della Giunta è collegiale.
2. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale.
3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta.
4. In mancanza del Sindaco o del Vice-Sindaco ne fa le veci l'assessore più anziano di età.

ARTICOLO 54)
COMPETENZA DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art.107, commi 1 e 2 nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, dal Sindaco o dagli organi di decentramento.
3. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

ARTICOLO 55)
ASSISTENZA LEGALE AGLI ASSESSORI

1. Agli Assessori spetta il rimborso delle spese legali sostenute in un procedimento penale per fatti verificatisi nell'esercizio ed a causa della pubblica funzione e risoltisi in loro favore con formula piena, trattandosi di spese forzose derivanti dall'espletamento del proprio mandato.

ARTICOLO 56)
ADUNANZE E DELIBERAZIONI

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti.
3. È facoltà della Giunta far partecipare, senza diritto di voto, l'organo di revisione.
4. Le sedute non sono pubbliche.
5. Le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla metà più uno dei componenti la Giunta.
6. Il Segretario Comunale partecipa alle sedute di Giunta con funzioni consultive, referenti e di assistenza.

ARTICOLO 57)
PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio secondo le disposizioni di legge.
2. Per le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili si applicano le disposizioni dell'art 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

C A P O III
IL SINDACO

ARTICOLO 58)
FUNZIONI

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione ed Ufficiale di Governo, è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
2. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune.
3. Il Sindaco, dopo la convalida, presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana dinanzi al Consiglio nella seduta di insediamento.
4. In caso di contemporanea assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, la sostituzione a tutti gli effetti del Sindaco spetta agli Assessori secondo l'ordine di anzianità.
5. Chi fa le veci del Sindaco esercita le funzioni di Ufficiale di governo.
6. Nell'esercizio delle funzioni, il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

ARTICOLO 59)
COMPETENZA DEL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco, in qualità di capo dell'Amministrazione Comunale: è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune:
 - a. rappresenta il Comune in via generale;
 - b. convoca e presiede la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno e l'ora dell'adunanza;
 - c. dirama gli avvisi di convocazione della Giunta;
 - d. distribuisce gli affari tra i membri della Giunta;
 - e. vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun Assessore;
 - f. assicura l'unità di indirizzo dell'Amministrazione Comunale;
 - g. stabilisce gli argomenti da trattare nelle adunanze della Giunta;
 - h. sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
 - i. rappresenta il Comune in giudizio, sia in qualità di attore sia di convenuto;
 - l. sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti e Aziende;
 - m. tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
 - n. vigila sull'osservanza dei regolamenti;
 - o. sovrintende alle attività certificatorie;
 - p. impartisce nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di Polizia Municipale e adotta i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie e amministrative secondo le disposizioni delle leggi vigenti;
 - q. coordina nell'ambito della disciplina regionale gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive generali degli utenti;
 - r. promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art 34 del d. lgs. 267/2000;
 - s. emette, quale Ufficiale di Governo, ordinanze in conformità alle leggi e ai regolamenti generali e comunali;
 - t. può incaricare i Consiglieri comunali di compiti e studi su specifiche materie, che non comportino attribuzione di poteri gestionali. Gli incarichi ai consiglieri dovranno essere limitati nel tempo e avere una durata massima di 6 mesi, salvo proroga di un ulteriore periodo di 6 mesi, ove il Sindaco lo ritenga necessario;
 - u. il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi di consulenze esterne, previa comunicazione alla Giunta e adozione della relativa delibera;

- v. indice i Referendum;
 - z. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna, secondo i criteri dell'art. 109 del D. Lgs. 267/2000 – e delle disposizioni contenute nel Regolamento Comunale.
2. Il Sindaco o gli assessori da esso delegati rispondono entro 30 (trenta) giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza presentata dai consiglieri.
 3. Al Sindaco spetta il rimborso delle spese legali sostenute in un procedimento penale per fatti verificatisi nell'esercizio ed a causa della pubblica funzione e risoltisi in suo favore con formula piena, trattandosi di spese forzose derivanti dall'espletamento del proprio mandato.

TITOLO IV L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I ORGANIZZAZIONE

ARTICOLO 60) SETTORI

1. I settori costituiscono l'impianto base della organizzazione amministrativa del Comune.
2. Essi sono istituiti in relazione alla specificità dei connessi adempimenti e delle prestazioni che, per il loro tramite, il Comune eroga nei confronti dei cittadini.
3. Ai sensi della Legge-quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale, Legge 7 marzo 1986, n.65, il Comune realizza la convivenza ordinata e pacifica della cittadinanza con funzioni di polizia locale, attraverso la Polizia Municipale, ad eccezione di quelle funzioni espressamente riservate allo Stato, alla Regione ed alla Città Metropolitana.
A tal fine, organizza un apposito servizio ed istituisce il Corpo di Polizia Municipale il quale nell'ambito dell'organico del Comune, costituisce settore a sé stante.

ARTICOLO 61) RESPONSABILITA'

1. Il personale preposto al settore ed ai servizi è direttamente responsabile nell'ambito delle rispettive funzioni e competenze, dei procedimenti amministrativi e degli incarichi svolti.
2. Il Responsabile del settore procede alla nomina del Responsabile del procedimento individuandolo tra i dipendenti assegnati al settore.
3. Ai responsabili dei settori sono attribuiti tutti i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000.

ARTICOLO 62) PRESTAZIONI PROFESSIONALI

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, in assenza di professionalità analoghe presenti nell'Ente, contratti a tempo determinato per Responsabili o alte specializzazioni.
2. Tali contratti sono stipulati in misura non superiore a quanto previsto per legge e non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco. Il contratto è risolto di diritto nel caso in cui l'Ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 e ss. del D.lgs. n. 267/2000. Il trattamento economico e l'eventuale indennità *ad personam* sono definiti tenendo conto del bilancio e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

ARTICOLO 63)
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Il Regolamento dovrà tra l'altro, prevedere, secondo i principi del D.lgs. 267/2000 e del D.lgs. 165/2001:
 - la dotazione organica;
 - la disciplina per l'assunzione del personale;
 - i compiti e le responsabilità dei dipendenti;
 - l'organizzazione degli uffici o dei servizi;
 - le modalità per il funzionamento dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari.

ARTICOLO 64)
IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale svolge i compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo Statuto e ai Regolamenti. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di settore e ne coordina l'attività.
2. Oltre alle particolari funzioni attribuitegli dallo Statuto, dai Regolamenti e conferitegli dal Sindaco, il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza al Consiglio e alla Giunta Comunale e ne cura la verbalizzazione. Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scrittura privata ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.
3. Può proporre l'adozione dei provvedimenti disciplinari verso i dipendenti.
4. Dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici.
5. Esamina i problemi organizzativi e formula agli organi comunali soluzioni e proposte.
6. Adotta, di concerto con i responsabili dei settori, provvedimenti di mobilità interne, secondo i criteri generali da definire con apposito regolamento.
7. Partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne ed esterne all'Ente, con l'autorizzazione del Sindaco.
8. Adotta e sottoscrive tutti gli atti e provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali la legge gli attribuisce competenza.
9. Qualora per ragioni di carattere personale il Segretario sia costretto ad astenersi dal partecipare alla discussione di un argomento oggetto di deliberazione, le relative funzioni saranno svolte, laddove non nominato un Vice Segretario comunale, dal consigliere comunale o dall'assessore meno anziano di età, nelle rispettive competenze dell'organo deliberante.
10. Attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco, che sono trascorsi i termini per l'approvazione del bilancio di previsione e che occorre procedere al commissariamento.
11. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la Giunta per la nomina del Commissario o la Giunta non provveda a nominarlo, il Segretario comunale informa dell'accaduto il Prefetto affinché vi provveda.
12. Spettano, infine, al Segretario comunale le competenze proprie fissate dalla legge.
13. Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa vigente.

TITOLO V
SERVIZI PUBBLICI – FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

CAPO I

ARTICOLO 65)
SERVIZI PUBBLICI

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni e servizi o l'esecuzione di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile

della comunità locale.

2. Tali servizi dovranno essere erogati in base al principio di corrispondenza presunta tra le richieste di cittadini e l'esistenza del diritto a conseguire quanto richiesto, con i controlli necessari.
3. I servizi da gestire con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
4. La gestione e l'erogazione dei servizi pubblici devono essere improntati ai principi della obiettività ed imparzialità nei confronti degli utenti.
5. Per la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e delle relative reti, il Comune, nell'ambito delle discipline di settore e della normativa comunitaria, esercita le facoltà e le funzioni previste dal T.U.E.L.
6. Per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei singoli servizi previa valutazione comparativa di idoneità tra quelle consentite dalla legge, tenuto conto delle caratteristiche e della natura del servizio e secondo criteri di economicità e di efficienza.
7. Per la gestione dei servizi può farsi ricorso a forme di collaborazione o a consorzi con altri enti pubblici.
8. Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sull'attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni e dalle società a partecipazione comunale almeno una volta all'anno, in occasione dell'approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne l'economicità della gestione e la rispondenza alle esigenze dei cittadini.

ARTICOLO 66) FORME DI GESTIONE

1. Il Comune adotta le forme di gestione dei servizi pubblici previste dalla legge a seconda che si tratti di servizi a rilevanza economica o privi di tale rilevanza anche per la gestione dei servizi che la legge non gli riserva in via esclusiva.
2. La deliberazione del Consiglio Comunale con cui viene scelta la forma di gestione di un servizio pubblico deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali e per la gestione a mezzo società ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dalla legge.

ARTICOLO 67) L'AZIENDA SPECIALE

1. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune, è dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio comunale. Informa la sua attività a criteri di efficacia ed economicità ed ha l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti.
2. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi finalizzati a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.
3. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

ARTICOLO 68) STRUTTURA DELL'AZIENDA SPECIALE

1. Sono organi dell'azienda speciale il Consiglio di Amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
2. Il presidente e gli amministratori – esclusi i Consiglieri Comunali – sono nominati dal sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, fra coloro che hanno i requisiti di eleggibilità a consigliere comunale e documentata esperienza e competenza tecnica ed amministrativa.
3. Gli amministratori possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

4. Il Sindaco, contestualmente alla revoca, provvede alla nomina dei nuovi amministratori.
5. Nomina, conferma e revoca del Direttore competono al Consiglio di Amministrazione dell'azienda.
6. Il Consiglio Comunale nomina il Collegio dei revisori dei conti, con modalità che assicurino la presenza nel collegio d'almeno un componente designato dalla minoranza.
7. Il Comune conferisce all'azienda il capitale di dotazione, verifica i risultati della gestione, approva gli atti fondamentali e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

ARTICOLO 69)

L'ISTITUZIONE

1. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
2. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti del Comune.
3. Organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. Nomina e revoca degli amministratori competono al Sindaco, secondo i criteri definiti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per la durata del mandato del Sindaco che li ha nominati.
5. La revoca può essere disposta per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministratore.
6. Il Consiglio Comunale:
 - a) determina indirizzi e finalità dell'amministrazione delle istituzioni;
 - b) ne approva i bilanci preventivi e consuntivi che sono allegati ai relativi bilanci comunali;
 - c) determina i mezzi finanziari, il personale e le strutture assegnate alle istituzioni;
 - d) ne approva gli atti fondamentali;
 - e) esercita la vigilanza e verifica i risultati di gestione;
 - f) provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il Revisore dei conti del Comune esercita la vigilanza anche sull'attività dell'istituzione.

ARTICOLO 70)

PARTECIPAZIONE A SOCIETA' ED ENTI

1. Il Comune può promuovere la costituzione di società di capitali per l'esercizio di servizi pubblici, purché coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente.
2. La deliberazione per la costituzione di tali società o per la partecipazione al capitale delle stesse è di competenza del Consiglio Comunale. La proposta è presentata al Consiglio Comunale unitamente allo statuto, ad un piano di fattibilità contenente le previsioni sulla domanda di servizi e sui costi, l'entità degli oneri a carico del Comune, una stima sulle entrate previste e le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.
3. L'indicazione dei criteri per il riparto del potere di nomina degli Amministratori, quali risultano dalle intese intercorse fra i partecipanti, deve essere riportata nella deliberazione consiliare di assunzione delle partecipazioni.

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

ARTICOLO 71)

COOPERAZIONE

1. Il Comune per l'esercizio di attività e di servizi e per l'attuazione di opere, interventi o programmi ricerca

e promuove forme di associazione e cooperazione con altri enti locali e con altri enti interessati, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione della cittadinanza.

2. I rapporti tra gli enti sono organizzati attraverso convenzioni, consorzi, accordi di programma e nelle altre forme previste dalla legge.
3. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organi associativi di qualsiasi natura devono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.

ARTICOLO 72) CONVENZIONI

1. Il Comune, per l'esercizio coordinato di determinati servizi o funzioni, stipula convenzioni con altri Comuni o con la Città Metropolitana. La convenzione è approvata dal Consiglio Comunale e stabilisce i rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione di servizi o funzioni, i criteri di ripartizione degli oneri economici, i reciproci obblighi e garanzie.

ARTICOLO 73) CONSORZI

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, può costituire consorzi con altri Comuni o con la Città Metropolitana, ovvero partecipare a consorzi già costituiti tra detti enti.
2. A tal fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione e lo statuto del consorzio. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto dei consorzi.

ARTICOLO 74) ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune favorisce la conclusione di accordi di programma per la definizione e l'attivazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano l'azione integrata e coordinata di Comuni, province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici attraverso gli strumenti e con le modalità previste dalla legge.

TITOLO VI FINANZA E CONTABILITA'

ARTICOLO 75) ORDINAMENTO

1. L'ordinamento delle finanze del Comune è riservato alla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di economia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nell'ambito delle disposizioni di legge che regolamentano la finanza locale ed ha un proprio demanio e patrimonio.

ARTICOLO 76)
ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

1. La finanza del Comune è costituita da:
 - a. imposte proprie;
 - b. addizionali e compartecipazione ad imposte erariali e regionali;
 - c. tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d. trasferimenti erariali;
 - e. trasferimenti regionali;
 - f. altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
 - g. risorse per investimenti;
 - h. altre entrate stabilite per legge o per regolamenti.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, con esclusione delle relative aliquote, che sono approvate dalla Giunta e adeguate al costo dei relativi servizi.
4. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000 n. 212, mediante adeguamento dei propri atti amministrativi. In particolare l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel funzionario responsabile del tributo.

ARTICOLO 77)
AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

1. Il Comune è tenuto alla cura dell'inventario dei beni comunali e patrimoniali dell'Ente ed al suo continuo aggiornamento.
2. I beni patrimoniali possono essere dati in affitto, i beni demaniali possono essere concessi solo in uso con canone da determinare.
3. Le somme provenienti dalla alienazione dei beni, da lasciti, donazioni o comunque da cespiti da investire in patrimonio debbono essere reintegrate in titoli nominativi dello Stato o, ricorrendone la necessità in acquisti di beni immobili, ivi comprese le espropriazioni per pubblica utilità e estensione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

ARTICOLO 78)
CONTABILITA' COMUNALE

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e nei limiti da questa fissati al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione da redigersi ed approvarsi nel termine previsto dalle disposizioni di legge e con le modalità previste nel regolamento, da parte del Consiglio comunale, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti ed osservando i principi dell'universalità dell'integrità e del pareggio economico finanziario. I poteri gestionali spettano ai Responsabili dei settori sulla base di un piano gestionale approvato all'inizio dell'esercizio finanziario.
3. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, viene nominato un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il Segretario Generale assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli

consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante commissario all'Amministrazione inadempiente, dandone immediata comunicazione al Prefetto per l'avvio della procedura di scioglimento del Consiglio. La medesima procedura è applicata nel caso in cui il Consiglio non adotti la deliberazione prevista dall'art 193 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge debbono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, per servizi e centri di responsabilità.
5. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
6. La Giunta Comunale allega al Conto consuntivo una relazione illustrativa contenente valutazioni sulla efficacia dell'azione condotta e sui risultati conseguenti, nonché la relazione dell'organo di revisione.

ARTICOLO 79)

ATTIVITA' CONTRATTUALE

1. Agli appalti di lavori, alle forniture dei beni e servizi, alla vendita, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune provvede mediante contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del Responsabile di settore.
3. La determinazione deve indicare:
 - a. il fine che con il contratto si deve raggiungere;
 - b. lo schema dell'atto;
 - c. le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base.
4. In rappresentanza del Comune nella sottoscrizione dei contratti interviene il Responsabile del settore.
5. Sono rogati dal Segretario i contratti, le scritture private e gli atti unilaterali da stipularsi nell'interesse del Comune.

ARTICOLO 80)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA-FINANZIARIA

1. L'organo di revisione economica-finanziaria è nominato in conformità alle vigenti disposizioni.
2. Il revisore deve essere in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.
3. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
4. Il revisore è revocabile, con deliberazione consiliare, approvata con maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, per inadempienza o quando ricorrono gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del suo mandato; è altresì applicabile la decadenza con le stesse precedenti modalità, allorquando perda il requisito dell'eleggibilità o, se pure diffidato, non abbia eliminato entro quindici giorni la causa di incompatibilità.
5. Il revisore collabora con il Consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Può essere sentito in Consiglio Comunale, qualora richiesto.
6. Per l'esecuzione delle sue funzioni, il revisore dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
7. Nella relazione di cui al comma 5, il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
8. Il revisore risponde della verità delle attestazioni e laddove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

ARTICOLO 81)

IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

1. Nell'ambito dell'Amministrazione Comunale la valutazione ed il controllo strategico, il controllo di gestione,

il controllo di regolarità amministrativa e contabile, nonché la valutazione dei risultati dei Responsabili di Settore e del personale costituiscono il sistema per i controlli interni.

2. I controlli interni, disciplinati nelle loro varie forme e per ciascuna singola finalizzazione dallo specifico regolamento, sono attuati per sostenere lo sviluppo dell'attività amministrativa e dei processi decisionali ad essa preclusivi in condizioni di efficienza, efficacia, economicità.
3. Il controllo e la valutazione strategica sono finalizzati a valutare, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di traduzione dell'indirizzo politico-amministrativo.
4. La valutazione dei risultati dei Responsabili di Settore e del personale è finalizzata a rilevare, con riferimento all'attuazione degli obiettivi, il corretto sviluppo della gestione amministrativa, l'incidenza sulla stessa, anche in termini qualitativi, dell'attività delle risorse umane operanti nell'Amministrazione.
5. Il controllo di gestione è finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa allo scopo di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
6. I controlli di regolarità amministrativa e contabile, realizzati su atti già perfezionati ed efficaci, sono finalizzati a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
7. La composizione ed il funzionamento dei predetti organi vengono disciplinati da apposito Regolamento.

ARTICOLO 82)

TESORERIA

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'art 208 e ss. del D. Lgs. 267/2000, nonché del contratto di affidamento del servizio.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 83)

MODIFICAZIONI ED ABROGAZIONE DELLO STATUTO

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive, sostitutive e l'abrogazione totale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale, con le procedure di cui all'art.6 del D.lgs. n. 267/2000.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
3. Con l'entrata in vigore del nuovo Statuto, quello precedente si intende abrogato ad ogni effetto di legge.

ARTICOLO 84)

REGOLAMENTI

1. I regolamenti inerenti all'ordinamento degli uffici e dei servizi sono approvati dalla Giunta sulla base dei principi generali stabiliti dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Il regolamento interno al Consiglio Comunale è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
3. Gli altri regolamenti previsti dal presente statuto, saranno adeguati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
4. Fin dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad esplicitarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti all'entrata in vigore del presente statuto, purché non in contrasto con le vigenti norme di legge.

ARTICOLO 85)

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI E LEGGI SOPRAVVENUTE

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel D.lgs. 267/2000 e nello Statuto stesso, entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

ARTICOLO 86)

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.
2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.
3. Il Sindaco con la certificazione dell'avvenuta pubblicazione di cui al 1 comma, invia lo Statuto al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti.
4. Il Sindaco e il Segretario Comunale appongono in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione della entrata in vigore.